I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1638/89 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 4227/88 e (CEE) n. 4228/88 i quali recano rispettivamente sospensione totale o parziale dei dazi applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e stabiliscono dei massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 4227/88 [1] e (CEE) n. 4228/88 [2], il Consiglio ha rispettivamente previsto una sospensione totale o parziale dei dazi applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata, originari di Malta (1989) ed ha stabilito dei massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta;

considerando che il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta [3] ed il protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità [4] entrano in vigore dal 1° aprile 1989; che sulla base di quest'ultimo protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese differiscono, rispettivamente fino al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 [6];

considerando che risulta dunque opportuno modificare i regolamenti (CEE) n. 4227/88 e (CEE) n. 4228/88 per tener conto dell'ampliamento dell'applicabilità di tali regolamenti alla Spagna e al Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4227/88 è modificato nel modo seguente:

1) al paragrafo 1 sono soppresse le parole « nella sua composizione al 31 dicembre 1985 »;

2) è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Per i prodotti di cui all'allegato, e all'eccezione di quelli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 (numeri d'ordine 16.0027, 16.0029 e 16.0039), il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità. »

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4228/88 è modificato nel modo seguente:

1) sono soppresse le parole « nella sua composizione al 31 dicembre 1985 »;

2) è aggiunto il comma seguente:

« Nei limiti di tali massimali, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1989.

[1] GU n. L 371 del 31. 12. 1988, pag. 28.
[2] GU n. L 371 del 31. 12. 1988, pag. 33.
[3] GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 2.
[4] GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 11.
[5] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[6] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. L. SAENZ COSCULLUELA